

DELIBERA N. 165/23/CONS

AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI VIA SATELLITE, SU ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E A RICHIESTA

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 giugno 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” (di seguito “*Legge istitutiva*”);

VISTA la “*Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “*direttiva sui servizi di media audiovisivi*”);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*” (di seguito “*Testo Unico*”);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 200/21/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del Regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 127/00/CONS, del 1° marzo 2000, recante “*Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*”;

VISTA la delibera n. 606/10/CONS, del 25 novembre 2012, recante “*Regolamento concernente la prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell’art. 21, comma 1-bis, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la delibera n. 607/10/CONS, del 25 novembre 2012, recante “*Regolamento in materia di fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta ai sensi dell’articolo 22-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

CONSIDERATA la necessità di tenere conto delle mutate esigenze culturali, nonché delle evoluzioni normative, dello sviluppo dei mercati e del progresso tecnologico, intervenuti dall’adozione dei regolamenti che disciplinano le procedure di autorizzazione alla fornitura di servizi di media via satellite e su altri mezzi di comunicazione elettronica, lineari e a richiesta;

CONSIDERATA l’opportunità, in un’ottica di *better regulation*, di riunire in un unico regolamento le disposizioni recate nei regolamenti sopra citati;

PRESO ATTO, alla luce del principio di neutralità tecnologica, della sempre maggiore assimilabilità dei servizi di media forniti su altri mezzi di comunicazione e di quelli forniti su piattaforma digitale terrestre e, in particolare, delle cd. *web TV* e dei servizi in digitale terrestre a livello locale, in termini di impatto sul pubblico e di rilevanza nel settore pubblicitario di riferimento;

RITENUTO opportuno ed adeguato, in considerazione della crescente fruizione di contenuti e servizi tramite protocollo Internet e della conseguente necessità, in un'ottica di tutela dell'utente, di rivalutare i criteri per poter conseguire l'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica, eliminare la previsione di una soglia in termini di ricavi annui e introdurre criteri qualificanti il servizio, quali quelli relativi alla durata del palinsesto, all'inclusione di notiziari e all'organizzazione aziendale;

RITENUTO che il regime autorizzatorio previsto per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari su altri mezzi di comunicazione elettronica debba essere applicato anche ai servizi lineari forniti tramite IP a cui si accede sia via *browser web* o via *app* sui dispositivi connettabili a Internet, sia tramite tastierino numerico su *smart tv* e dispositivi similari (i cosiddetti canali FAST), previo accordo con i produttori di dispositivi e i gestori delle relative interfacce utente, aventi i requisiti indicati nel Regolamento allegato alla presente delibera;

CONSIDERATO altresì appropriato – alla luce dei cambiamenti intervenuti nelle modalità di fornitura di servizi di media destinati a gruppi chiusi di utenti in luoghi aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le metropolitane, i mezzi di trasporto, i centri commerciali, e tenuto conto, inoltre, della capacità di questi luoghi, grazie al considerevole afflusso di persone che vi si recano ogni giorno, di veicolare contenuti, anche di tipo pubblicitario, a un gran numero di utenti – prevedere per i fornitori di tali servizi un regime autorizzatorio *ad hoc*;

RITENUTO, in ragione della crescente offerta di contenuti audiovisivi e radiofonici (sotto forma di video e *podcast*), in sezioni spesso separate e ben distinguibili dei siti delle testate *online* e in applicazione del principio di parità di trattamento, di dover applicare ai fornitori di tali servizi il medesimo regime autorizzatorio disposto per i soggetti che offrono servizi di media a richiesta;

RITENUTO, pertanto, di assoggettare i contenuti audiovisivi forniti dalle testate editoriali *online* al regime autorizzatorio previsto per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici a richiesta laddove questi siano offerti in sezioni autonome a complemento della – più ampia – attività di fornitura di contenuti editoriali *online*, in conformità a quanto indicato dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, ove si precisa che il requisito della finalità principale per individuare un servizio di media audiovisivo dovrebbe essere considerato soddisfatto anche se il servizio ha un contenuto e una forma audiovisivi distinguibili dall'attività principale del fornitore del servizio, come le parti

autonome dei quotidiani *online* che propongono programmi audiovisivi o i video generati dagli utenti ove tali parti possano essere considerate distinguibili dall'attività principale;

RITENUTO adeguato introdurre per i servizi di media a richiesta una semplificazione burocratica, coerente con la *ratio* della norma che disciplina la segnalazione certificata di inizio attività, consistente nell'eliminazione della previsione circa il limite alla durata dell'autorizzazione generale e, conseguentemente, della previsione del rinnovo della segnalazione alla scadenza dei dodici anni;

CONSIDERATO congruo, alla luce dell'introduzione di sistemi digitali di gestione delle domande di autorizzazione e della maggiore efficienza conseguita nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle domande, ridurre la durata dei medesimi al fine di uniformare le tempistiche procedurali per tutte le tipologie di autorizzazione;

RITENUTO opportuno, nella medesima ottica di uniformare le tempistiche procedurali per tutte le tipologie di autorizzazione, al fine altresì di consentire un pieno recupero degli investimenti effettuati, prevedere una durata di dodici anni anche per le autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici lineari via satellite;

CONSIDERATO, inoltre, necessario all'espletamento della vigilanza sui soggetti abilitati da parte dell'Autorità, prevedere la notifica per la fornitura di cataloghi composti solo di programmi già trasmessi in modalità lineare nell'ambito di un servizio già autorizzato;

RITENUTO, pertanto, opportuno avviare una consultazione pubblica sul regolamento concernente la disciplina relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite e su altri mezzi di comunicazione elettronica;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

1. È indetta la consultazione pubblica sul regolamento concernente la disciplina relativa alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta.



2. Il testo della consultazione, di cui al comma 1, e le modalità di consultazione sono riportati rispettivamente negli allegati A e B della presente delibera, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Lupi, dirigente dell'Ufficio pluralismo e concorrenza nei servizi media.

La presente delibera, comprensiva degli allegati A e B, è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba